

FIDAS PARTENOPEA - ETS - ODV  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----



**ART. 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

1. E' costituita ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Campania 9/1993 e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di democrazia, l'associazione FIDAS Partenopea - Ente Terzo Settore - Organizzazioni Di Volontariato ovvero "**Associazione FIDAS Partenopea - E T S - O D V**", che da ora in avanti denominata "**Associazione**", con sede legale nel Comune di NAPOLI alla via Nuova Agnano, 2 c/o C.R.A.L. E.A.V. essa ha una durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista. L'acronimo E.T.S. sarà utilizzabile verso terzi quando il RUNTS sarà operativo.
2. L'**Associazione** opera prevalentemente sul territorio della **CAMPANIA**.
3. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa Regione e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

**ART. 2**

**(Scopo, finalità e attività)**

1. L'**Associazione** è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  - a) Promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
  - b) Reclutare donatori di sangue;
  - c) Tutelare la salute e i diritti del donatore;
  - d) Compiere e sovvenzionare studi e ricerche sul sangue e i suoi derivati e componenti;
  - e) Istituire borse di studio, corsi di formazione a titolo gratuito e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico;
  - f) Promuovere le iniziative per la propaganda tendente a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue varie applicazioni;
  - g) Svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci, per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;
  - h) Organizzazione per la raccolta fondi.
  - i) Gestire unità/centri per la raccolta di sangue.
2. L'**Associazione**, per l'attuazione dello statuto può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
3. L'**Associazione** per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà partecipare come associante, associata o federata in altre associazioni di volontariato aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore.
4. L'**Associazione** può esercitare, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. L'**Associazione** può esercitare a norma DLGS 117/2017 art. 6 co. 3 settore attività diverse da quello di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultimo, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e approvato da parte del Consiglio.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

1. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, il numero dei soci è illimitato.
2. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi. L'ammissione avviene con la compilazione della domanda di adesione, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi.
3. La qualità di socio donatore volontario di sangue si acquisisce con la prima donazione di sangue. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. Formano l'**Associazione** le seguenti categorie dei soci:
  - Socio Donatore
  - Socio Onorario
  - Soci Sostenitori
5. **Socio Donatore** è colui che giudicato idoneo al dono del sangue, dopo la prima donazione diventa **donatore periodico attivo**, ovvero colui che dona il sangue almeno una volta ogni due anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. **Socio Onorario** è colui che, non potendo più donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, svolge gratuitamente attività utili al raggiungimento degli scopi dell'**Associazione**. I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo
7. **Soci Sostenitori** sono tutte le persone fisiche, le ODV e gli Enti del Terzo Settore che condividono gli scopi e le finalità dell'**Associazione** nei limiti previsti dell'art. 32 co. 2 DLGS 117/2017.
8. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
9. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
11. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
12. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
13. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### ART. 4

#### (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'*Associazione* e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'*Associazione*;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'*Associazione*;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

#### ART. 5

##### (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e per mancanza degli status previsti nell'**ARTICOLO 3** cui al comma 5, 6 e 7. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

2. L'associato può sempre recedere dall'*Associazione* comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

3. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'*Associazione* non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ART. 6

##### (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario/Tesoriere
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisione legale dei conti (se nominato);

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche elettive hanno una durata di anni 4 (quattro), senza limite di rieleggibilità.

#### ART. 7

##### (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
  - approva il bilancio di esercizio;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulla esclusione degli associati;
  - delibera sul conferimento di cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
  - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'*Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati.

**ART. 8**  
**(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quelli di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  - elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  7. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
  8. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'*Associazione*. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'*Associazione*.
  9. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
  10. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

#### ART. 9 (Presidente)

1. Il **Presidente** rappresenta legalmente l'*Associazione* nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Sovrintende a tutte le attività, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'*Associazione* e firma tutti gli atti.
2. Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
3. Il **Presidente** dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il **Presidente** convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il **Vice Presidente** sostituisce il **Presidente** in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, qualora se ne ravvisi l'obbligatorietà.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. lgs 117/2017.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'*Associazione* è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:
  - eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate;
  - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'*Associazione*;
  - eventuali donazioni o lasciti pervenuti all'*Associazione*;
  - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

#### **ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'*Associazione* ha il divieto di distribuire, donazioni o lasciti anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 13 (Risorse economiche)**

1. L'*Associazione* può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
  - Rimborso e/o compensi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con strutture sanitarie
  - contributi pubblici e privati
  - donazioni e lasciti testamentari
  - rendite patrimoniali
  - proventi da attività di raccolta fondi
  - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'*Associazione* può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 14 (Bilancio di esercizio)**

1. L'*Associazione* deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 15**  
**(Bilancio Sociale)**

1. L'*Associazione* redige il Bilancio Sociale nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. lgs 117/2017.

**ART. 16**  
**(Libri)**

1. L'*Associazione* deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

**ART. 17**  
**(Volontari)**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'*Associazione*, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'*Associazione* soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'*Associazione*.
7. L'*Associazione* deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 18**  
**(Lavoratori)**

1. L'*Associazione* può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

**ART. 19**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**




1. In caso di estinzione o scioglimento dell'*Associazione*, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**(Rinvio)**


1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Presidente



Segretario



*Approvato dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2004*  
*Modificato dall'assemblea straordinaria del 15 luglio 2008*  
*Modificato dall'assemblea straordinaria del 07 ottobre 2016*  
*Modificato dall'assemblea straordinaria del 25 giugno 2019*